

Circolari per la clientela

Comunicazione dei dati delle fatture - Termini di presentazione e semplificazioni

1 PREMESSA

L'art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018":

- ha introdotto, con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando il numero delle informazioni, nonché la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo;
- ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97) per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alla comunicazione obbligatoria e opzionale effettuata per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 sono:

- state stabilite le modalità attuative di tali disposizioni;
- state modificate le specifiche tecniche in precedenza approvate per la trasmissione dei dati delle fatture;
- stati differiti dal 28.2.2018 al 6.4.2018 i termini per:
 - effettuare la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017;
 - correggere, senza sanzioni, le errate comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017.

2 SEMPLIFICAZIONI PREVISTE

Di seguito si illustrano le semplificazioni introdotte dall'art. 1-ter co. 2 lett. a) e b) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), a fronte delle quali il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate per la trasmissione dei dati delle fatture.

Le semplificazioni in esame si applicano:

- sia alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21 del DL 78/2010;
- sia alla comunicazione opzionale, di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

2.1 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati:

- partita IVA del cedente/prestatore o cessionario/committente soggetti passivi;
- codice fiscale del cessionario/committente che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- data e numero della fattura;
- base imponibile IVA;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

È possibile, pertanto, non indicare i dati anagrafici di dettaglio (es. denominazione, ragione sociale e sede) delle controparti coinvolte nell'operazione.

Nel seguente elenco vi riportiamo i codici istituiti per la classificazione delle operazioni:

- N1: Escluse (es. ex art. 15, del DPR n. 633/72)
- N2: Non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. del DPR n. 633/72), ex art.74 schede telefoniche, fuori campo Iva, art.2, EDITORIA e REGIMI SPECIALI, acquisto da MINIMI
- N3: Non imponibili (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt.41 e 58 del D.L. n. 331/793)
- N4: Esenti (ex art.10 del DPR n.633/72)
- N5: Regime del margine per i beni usati
- N6: Inversione contabile (“reverse charge”) (es. ex art.74 commi 7 e 8, art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72, artt.38 e 40 del D.L. n. 331/93)
- N7: IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza sopra la soglia, commercio elettronico diretto verso privati CEE).

2.2 DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER FATTURE INFERIORI A 300,00 EURO

Con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse sono i seguenti:

- numero e data del documento;
- partita IVA del cedente o prestatore;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell’operazione, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento).

I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute sono i seguenti:

- numero e data di registrazione del documento;
- partita IVA del cessionario o committente;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell’operazione, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento).

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Telefisco dell’1.2.2018, ha precisato che il suddetto importo di 300,00 euro deve intendersi comprensivo di IVA.

3 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Di seguito si descrivono le novità riguardanti i termini di presentazione della comunicazione (obbligatoria e opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute.

3.1 TRASMISSIONE DEI DATI CON CADENZA SEMESTRALE

Ai sensi dell’art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), i soggetti passivi IVA possono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010):

- con cadenza trimestrale;
- oppure con cadenza semestrale.

Tale facoltà, come anticipato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco dell’1.2.2018 e previsto dal successivo provv. 5.2.2018 n. 29190, può essere esercitata anche dai soggetti che effettua-

no la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).

3.2 DATI RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2017

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha fissato al 6.4.2018 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame), al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000), il termine di presentazione per il secondo semestre 2017:

- sia della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010);
- sia della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).

La scadenza originariamente prevista per la trasmissione delle citate comunicazioni era il 28.2.2018.

3.3 DATI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2018 O PRIMO SEMESTRE 2018

L'art. 1 co. 932 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha differito all'1.10.2018 (considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010) relativa:

- al secondo trimestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza trimestrale;
- al primo semestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza semestrale.

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha allineato i termini di effettuazione della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) con quelli della comunicazione obbligatoria (art. 21 del DL 78/2010).

3.4 RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE PER L'ANNO 2018

Di seguito si riepilogano le scadenze della comunicazione (obbligatoria od opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute per l'anno 2018, a seconda che la trasmissione avvenga con cadenza trimestrale o semestrale.

Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale	Scadenza
1° trimestre 2018	31.5.2018
2° trimestre 2018	1.10.2018
3° trimestre 2018	30.11.2018
4° trimestre 2018	28.2.2019

Trasmissione dei dati con cadenza semestrale su opzione	Scadenza
1° semestre 2018	1.10.2018
2° semestre 2018	28.2.2019

4 INTEGRAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2017

L'art. 1-ter co. 1 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

La previsione riguarda:

.....

- sia la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21 del DL 78/2010;
- sia la comunicazione opzionale, di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha successivamente differito il termine al 6.4.2018 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame) al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000).

Il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 11 ha chiarito, inoltre, che le nuove regole descritte in precedenza possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate relative al primo semestre 2017.

5 SUGGERIMENTI OPERATIVI - CONTROLLI PREVENTIVI

Consigliamo vivamente di effettuare prima dell'instaurazione di qualsivoglia rapporto attivo o passivo con nuovi clienti o fornitori la verifica della correttezza dei dati identificativi del nuovo soggetto verificando in particolare l'effettiva validità del numero di partita Iva fornita.

Allo scopo riportiamo il link al sito dell'Agenzia delle Entrate al quale collegarsi per effettuare tale controllo:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva>

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI